

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- Art.1 - Oggetto dell'appalto
- Art.2 - Ammontare dell'appalto - affidamento delle opere
- Art.3 - Elenco prezzi - fatture
- Art.4 - Designazione delle opere
- Art.5 - Opere esclusive e riservate
- Art.6 - Presa visione del progetto e dei luoghi
- Art.7 - Materiali in genere
- Art.8 - Cementi, conglomerati cementizi, materiali ferrosi

CAPO II

ESECUZIONE DELLE OPERE

PARTE I QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- Art. 9 - Malte, resine, vernici
- Art.10 – Grigliati mrtallici

PARTE II MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art.11 - Scavi subacquei
- Art.12 - Rimozioni, scavi, trasporti, riempimenti
- Art.13 - Calcestruzzi
- Art.14 - Casserature
- Art.15 - Armature metalliche
- Art.16 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

PARTE III ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.17 - Andamento dei lavori

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.18 - Soggezione ad altri capitolati

Art.19 - Documenti che fanno parte del contratto

Art.20 - Contabilizzazione degli oneri di sicurezza

Art.21 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Art.22 - Norme antinfortunistiche - Richiami in materia di sicurezza dei lavori - Protocollo d'Intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino

Art.23 - Lavori su sedimi aperti al pubblico transito

Art.24 - Lavori su aree verdi, parchi, giardini e alberate

Art.25 - Tassa di occupazione di suolo pubblico

Art.26 - Documenti contabili e riserve dell'appaltatore

Art.27 - Penalità

CAPO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.28 - Misurazione delle opere

Art.29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori

Art. 30 - Mano d'opera

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali e dei rivi collinari del territorio cittadino anno 2010.

Nello specifico, gli interventi sono i seguenti:

1) Rivi collinari:

Sistemazione e pulizia dell'alveo di tutti i tronchi demaniali scoperti dei rivi della collina torinese (come da tavola allegata) da vegetazione arbustiva, alberi e tronchi, rifiuti, depositi di materiale alluvionale e tutto quanto possa determinare ostruzione o impedimento ad un corretto deflusso delle acque; sono inoltre previsti puntuali interventi di regolarizzazione e consolidamento del fondo nonché opere per facilitare l'accesso in alveo.

In particolare occorrerà provvedere a:

- il decespugliamento dell'alveo e delle sponde;
- la sramatura e il taglio delle cimaie presenti sulla proiezione dell'alveo;
- il taglio selettivo degli alberi insistenti sull'alveo e sulle sponde, senza rimozione delle ceppaie;
- la rimozione degli accumuli terrosi di deposito, con scavo a mano o a macchina;
- la movimentazione a mano o a macchina del materiale litoide accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque;
- lo smaltimento del materiale vegetale minuto, soggetto a riduzione in scaglie sul posto con cippatrice o lo smaltimento e il trasporto del materiale vegetale in discarica ove non risulti possibile la riduzione;
- lo smaltimento e il trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti solidi urbani rinvenuti sulle sponde nell'alveo;
- il decespugliamento boschivo per la realizzazione di varchi di accesso ai rivi.

Gli interventi interesseranno i rivi collinari:

- Rio CARTMAN: tratto dalla confluenza con il Rio Sassi sino al confine cittadino;
- Rio MONGRENO: tratto dalla confluenza nel Rio Sassi al confine cittadino;
- Rio SASSI: tratti dallo sfocio nel Po alla copertura di Largo Casale e da Largo Casale alla confluenza nel Rio Cartman e Mongreno;
- Rio DEL NOBILE: tratti dalla confluenza con il Rio Val Salice alla copertura fabbricato SMAT SpA e dalla copertura fabbricato SMAT SpA a fine corso d'acqua (fronte Villa Rovera);
- Rio PAESE detto anche RIO VAL SALICE: tratti da imbocco copertura P.zza Adua a fine corso d'acqua (Villa Lattes) e dalla biforcazione verso fine corso acqua;
- Rio SALINO: tratto dall'imbocco della copertura su c.so Moncalieri a imbocco copertura su Via del Salino;
- Rio PATTONERA: tratti dallo sfocio nel Po alla copertura di Strada comunale per Cavoretto, dal tratto scoperto di Strada vicinale della Pattonera e da via XXV aprile a fine

corso d'acqua nei pressi di strada vicinale da Cavoretto alla Pattonera.

2) Bealere:

Pulizia dell'alveo di tutti i tratti scoperti delle bealere della Città di Torino (come da tavola allegata) da vegetazione arbustiva, alberi e rifiuti; sono inoltre previsti interventi di ripristino o rifacimento sponde o fondi alveo danneggiati e opere di sostituzione di organi di manovra e copertura con grigliato metallico. Le bealere oggetto di intervento di pulizia sono: canali Ceronda, Becchia, Cossola, Pellerina, Vecchia di Lucento e Nuova di Lucento; la balera di Grugliasco, per quanto riguarda la copertura di un tratto con il grigliato metallico al fine di evitare l'intasamento con rifiuti provenienti dal vicino insediamento nomade abusivo, mentre per il canale Canale Caronda: la sostituzione di Organi di manovra ammalorati e il ripristino di parapetti danneggiati in comune di Venaria.

3) Briglia Ceat:

L'intervento di ripristino e riparazione volto ad evitare sia il distacco di nuove porzioni e sia il potenziale pericolo di cedimento della struttura che potrebbe creare pericoli e danni ai manufatti viabili posti a valle e realizzazione delle necessarie opere provvisorie in alveo ed al consolidamento e riparazione delle erosioni con massi cementati e rivestimento con masselli lapidei in maniera analoga al rivestimento esistente in sponda destra.

Art.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE

a) L'importo complessivo dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza posto a base di gara per la realizzazione di tutte le opere conformemente a quanto previsto in oggetto ammonta a € 237.300,00, oltre I.V.A. di legge, di cui € 231.300,00 per opere soggette a ribasso ed € 6.000,00 per costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Gli importi relativi alle categorie omogenee di lavorazioni che compongono l'appalto sono riportati, indicativamente, nel prospetto di seguito riportato:

- categoria OG8: € 237.300,00;

b) L'appalto di cui all'oggetto ammonta a € 237.300,00, come risulta dal seguente prospetto:

A	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	Euro	231.300,00
B	Oneri per la sicurezza contrattuali (non soggetti a ribasso)	Euro	<u>6.000,00</u>
C	Importo totale dell'appalto	Euro	237.300,00
	<u>Somme a disposizione per:</u>		
D	I.V.A. 20% sull'importo totale dei lavori	Euro	47.460,00
E	Adeguamento sottoservizi	Euro	1.500,00
F	Imprevisti opere	Euro	6.553,50
G	Incentivo per la progettazione (0,5% sull'importo totale dei lavori)	Euro	1.186,50
H	Spese di progettazione interna	Euro	<u>6.000,00</u>
I	Importo complessivo dell'opera	Euro	300.000,00

- c) Categoria prevalente richiesta OG 8;
- d) Affidamento delle opere: mediante procedura aperta (asta pubblica)

Art.3 - ELENCO PREZZI - FATTURE

I prezzi del presente Appalto sono quelli desunti dall'Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione dicembre 2009, adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale.

Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 136, comma 1, lett. a, RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 136, comma 1, lett. c, RG).

La Direzione lavori potrà ordinare direttamente a Ditte specializzate la fornitura e posa di materiali, o pezzi speciali, e ciò in parziale deroga a quanto già previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale approvato con deliberazione 30/10/1943 (Pref. 16/12/1943), trasmettendo poi le fatture all'Impresa assuntrice dei lavori, la quale ha l'obbligo di pagarle alle Ditte suddette entro quindici giorni.

L'importo delle singole fatture, che dovranno essere regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità quale rimborso di somme anticipate dall'Impresa.

Spetta all'Impresa stessa un interesse del 6%, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 633/72, sull'importo liquidato su ogni singola fattura quietanzata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore, senza limite per quanto riguarda il loro importo unitario, non potrà però superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto (art 67 del Capitolato Generale di Condizioni per gli appalti Municipali C.C. 6/7/1964, n. 1063) a meno che l'appaltatore non acconsenta a superare tale limite.

Art.4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito specificato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione Lavori:

Opere a misura

- il decespugliamento dell'alveo e delle sponde;
- la sramatura e il taglio delle cimaie presenti sulla proiezione dell'alveo;
- il taglio selettivo degli alberi insistenti sull'alveo e sulle sponde, senza rimozione delle ceppaie;
- la rimozione degli accumuli terrosi di deposito, con scavo a mano o a macchina;
- la movimentazione a mano o a macchina del materiale litoide accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque;
- lo smaltimento del materiale vegetale minuto, soggetto a riduzione in scaglie sul posto con cippatrice o lo smaltimento e il trasporto del materiale vegetale in discarica ove non risulti possibile la riduzione;
- lo smaltimento e il trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti solidi urbani rinvenuti sulle sponde nell'alveo;

- il decespugliamento boschivo per la realizzazione di varchi di accesso ai rivi.

Art. 5 - OPERE ESCLUSIVE E RISERVATE

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportuna nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori, come pure di stabilire l'ordine di precedenza dei medesimi, senza che l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Città si riserva la facoltà di far eseguire lavori da proprie squadre di operai e di mantenere, anche in modo continuo, squadre di lavoratori ad economia e macchinari, nonché di servirsi di altre ditte per eseguire quei lavori che crederà di sua convenienza senza alcuna limitazione della natura, ubicazione, durata e importo e senza che l'appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, reclami o richiesta di indennità.

L'impresa sarà tenuta a provvedere tempestivamente tutto il materiale e personale che le fosse richiesto per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6 - PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

Per partecipare alla gara l'Impresa dovrà prendere visione del progetto e dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, in modo da poter espletare, in modo autonomo, tutte le operazioni ritenute opportune al fine di effettuare un'attenta ed approfondita valutazione tecnico-economica dei lavori da eseguire.

CAPO II

ESECUZIONE DELLE OPERE

PARTE I

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 7 - MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione dell'opera proverranno da quella località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti di buona qualità e rispondano a tutte le condizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia, oltre ai requisiti appresso indicati.

Art. 8 - CEMENTI, CONGLOMERATI CEMENTIZI, MATERIALI FERROSI

a) Cementi e conglomerati cementizi

I cementi, i conglomerati cementizi ed i leganti idraulici, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma del D.M. 14/01/1966 n. 744, parzialmente modificato dal D.M. 3/06/1968 e D.M. 16/06/1976, nonché a quelle della Legge 5/11/1971 n.1086 e D.M. 9/01/1996 ed alle norme del C.N.R., edizione 1961, "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici", tenendo conto degli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008) e delle voci di prezzo redatte in conformità alle norme di settore UNI – EN 206-1 “Calcestruzzo – specificazione, prestazione, produzione e conformità” e UNI 11104 documento di applicazione nazionale della precedente norma UNI – EN 206-1.

b) Materiali ferrosi

Gli acciai da cemento armato ordinario debbono essere a qualità controllata in stabilimento. Per tutto quanto attiene ai requisiti di detti acciai, al loro controllo e alle condizioni della loro accettazione, valgono i disposti del D.M. 09/01/1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche". In particolare, Al momento del getto dovranno risultare pulite e scevre di corrosioni localizzate, scaglie libere di trafilatura, ruggine libera, ghiaccio, olio ed altre sostanze nocive all'armatura, al calcestruzzo ed all'aderenza tra i due.

Nella lavorazione e posa delle barre d'armatura si dovranno rispettare le disposizioni del D.M. 09.01.1996, punti 5.3, 5.4 et 6.

Le barre dovranno essere immagazzinate sollevate dal suolo, evitando che vengano imbrattate da altre sostanze.

E' tassativamente vietato piegare a caldo le barre; la piegatura dovrà essere eseguita impiegando piegatrici meccaniche.

L'ancoraggio delle barre sarà effettuato secondo il punto 5.3.3 del D.M. 09.01.1996.

La sovrapposizione delle barre sarà effettuata secondo il punto 6.1.2 del D.M. 09.01.1996 precisando il sistema che s'intende adottare.

Il copriferro e l'interferro dovranno essere secondo il punto 6.1.4. del D.M. 09.01.1996; per gli elementi strutturali per i quali è prescritta una resistenza al fuoco di 120' et 180', il copriferro sarà quello determinato dalla relazione di calcolo.

I distanziatori posti fra le due armature disposte sulle facce opposte di muri e setti dovranno essere nel numero prescritto dai disegni esecutivi delle strutture.

All'atto della posa in opera, gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe. E' tollerata un'ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. Non dovranno porsi in opera armature ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato.

Le reti di acciaio elettrosaldate dovranno possedere le caratteristiche indicate sul D.M. 09.01.1996 - prospetto 4-I del punto 2.2.5.

Saranno formate con fili aventi diametro compreso fra 4 et 12 mm. e maglia non superiore ai 35 cm.

c) Massi di pietra

I massi di pietra da impiegarsi, provenienti da cave, saranno di roccia viva spaccata, non geliva, a grana compatta ed ognuno mondo da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, privi di screpolature, venature ed interclusioni di sostanze estranee con particolare riferimento a sostanze talco-amiantose.

Detti massi dovranno avere un peso non inferiore a q.li 10 per l'80% del materiale impiegato ed un peso non inferiore a q.li 5 per il rimanente 20%.

d) Lastre di pietra di Luserna

Le lastre di pietra da impiegarsi, provenienti da cave, saranno di forma rettangolare, profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm. 10/12, spianate e lavorate ed esenti da piani di sfaldamento e screpolature.

Art.9 - MALTE, RESINE, VERNICI

a) Malte

Vengono qui indicate le prescrizioni tecniche riguardanti le malte da impiegarsi nei lavori di regolarizzazione dei piani delle solette e nella ricostruzione dei profili delle strutture.

Per spessori superiori a 0,5 cm dovrà essere utilizzata, anche in strati successivi se il riporto supera i 2 cm di spessore, una malta cementizia autoportante, tixotropica, a ritiro bilanciato, preconfezionata, additivata con resine sintetiche e selezionati inerti silicei.

b) Trattamento c.a. ammalorato

Preparazione delle superfici.

- Spicconatura manuale delle zone in fase di distacco per eliminare le parti incoerenti e friabili.
- Apertura delle fessure non capillari mediante leggera scalpellatura e delle fessure più evidenti mediante flessibile e molatura di tutte le parti in cls, composte prevalentemente di boiacca fuoriuscita in fase di getto, dall'armatura formanti cordolini inconsistenti.
- Spazzolatura dei ferri in vista per eliminare completamente la ruggine.
- Pulizia di tutte le superfici mediante sabbiatura al fine di eliminare tutte le tracce di sporco, incrostazioni saline, ecc.

Trattamento di risarcimento

- Spalmatura sui ferri stessi e sulle superfici da ripristinare di adesivo strutturale a base di resine

epossidiche con caratteristiche passivanti, protettive dei ferri.

- Esecuzione di stuccatura delle fessure precedentemente aperte con malta speciale di riempimento con caratteristiche di alta reoplasticità a base di resine epossidiche.

- Rasatura delle vaiolature del C.A. oltre mediante utilizzo di malta preconfezionata

- Rasatura delle parti mancanti per spessori da 10 mm. e oltre mediante utilizzo di malta preconfezionata fibrizzata anch' essa autoportante e priva di acqua bleeding.

- Ricostruzione delle parti mancanti per spessori da 1 mm. a 10 mm. mediante utilizzo di malta preconfezionata autoportante, autoaderente tixotropica, che consente l'applicazione anche su superfici verticali in spessore di almeno 1cm. senza abbassamenti ed essere in ogni caso privo di acqua bleeding UNI 7122-72.

- I ferri d'armatura che presentano un diffuso e avanzato fenomeno di degrado dovranno essere sostituiti con spezzoni che riproducano l'originario funzionamento.

Il collegamento tra i ferri esistenti non degradati e gli spezzoni, dovrà essere garantito da tratti di sovrapposizione di sufficiente lunghezza mediante saldatura.

Il copriferro dovrà essere di almeno 2 cm.

c) - Trattamento protettivo elastomerico

(spessore > 600 micron)

- Applicazione a pennello, rullo o airless di uno strato di primer epossipoliamicidico a solvente, bicomponente ad alta penetrazione con consumo di 150 lt/mq.

Specifiche tecniche:

Composizione: a base di resine epossipoliamicidiche

Tipo di prodotto: bicomponente, Base e Reagente, da miscelare al momento dell'uso

Peso specifico (massa volumica) della miscela pronta all'uso g/dmc 1470 (+/-2)

Colore grigio

- Applicazione a pennello, rullo o airless di rivestimento protettivo a comportamento elastico a base di elastomeri poliuretanicici di tipo alifatico. Gli strati devono essere 2 ed ogni strato deve prevedere un consumo di 0,5 lt/mq per ottenere 300 micron di spessore per strato tipo.

Specifiche tecniche:

Composizione a base di elastomeri poliuretanicici di tipo alifatico

Tipo di prodotto: a due componenti, Base e Reagente, da miscelare al momento dell'uso

Peso specifico (massa volumica) della miscela pronta all'uso g/dmc 1380 (+/-50)

Solidi in volume 64% (+/-2%)

Colore grigio

N.B. : Nel caso di supporti umidi il ciclo va preceduto da uno o più strati di primer ancorante per supporti umidi a base di resine epossidiche modificate, in dispersione acquosa: a tre componenti con consumi di 0,7 kg/mq per strato (200 micron).

Specifiche tecniche:

Composizione a base di resine epossidiche modificate in dispersione acquosa

Tipo di prodotto: a tre componenti, Base+Reagente ed Aggregati da miscelare al momento dell'uso

Peso specifico (massa volumica) della miscela pronta all'uso g/dmc 1400 (+/- 50)

Resistenza alla contropinta idraulica negativa 5 bar

Adesione al cls: > 350 N/cm²

Colore bianco

d) - Trattamento protettivo superfici metalliche

Preparazione delle superfici mediante spazzolatura manuale e/o meccanica

- Applicazione di fondo a base di fosfati di zinco in veicolo oleofenolico, spessore film secco

40/50 microm.

Specifiche tecniche.

Composizione a base di resine oleofenoliche, biossido di titanio e fosfato di zinco.

Tipo di prodotto: monocomponente, pronto all'uso.

Peso specifico (massa volumica) della miscela pronta all'uso g/dmc 1360 (+/- 50)

Contenuto di solidi (in volume) 49% (+/- 2)

- Applicazione di strato intermedio a base di resine vinil-alchidiche alto spessore, spessore film secco circa 70 micron.

Specifiche tecniche:

Composizione a base di resine vinil-alchidiche

Tipo di prodotto: monocomponente, pronto all'uso.

Peso specifico (massa volumica g/dmc 1380 (+/- 50)

Contenuto di solidi (in volume) 49% (+/- 2%)

Colori: vari

- Applicazione di finitura di base di soporiferi vinilici, spessore film secco circa 50 micron.

Specifiche tecniche:

Composizione a base di soporiferi vinilici (superiori al 70% sul legante).

Tipo di prodotto: monocomponente, pronto all'uso.

Peso specifico (massa volumica g/dmc 1200 (+/- 50).

Contenuto in solidi (in volume) 33% (+/- 2%)

Colori: vari.

e) - Sigillature

Natura del prodotto: sigillante poliuretano tixotropico per giunti verticali o in pendenza.

Specifiche tecniche:

Composizione: a base di resine poliuretatiche modificate.

Tipo di prodotto: a due componenti, Base e Reagente, da miscelare al momento dell'uso.

Peso specifico della miscela pronta all'uso g/dmc 1410 (+/- 50).

Solidi in volume 79% (+/- 2).

Colore: grigio

f) - Supporti e preparazione delle superfici

- Manufatti in cls, murature, pietre:

i supporti da trattare dovranno essere puliti da sostanze estranee o non aderenti mediante sistemi di pulizia manuale o meccanica e successiva depolverizzazione con aria compressa.

- Applicazione

Modalità di applicazione: a spatola o per estrusione mediante idonee attrezzature.

Temperatura minima di applicazione + 10 °C.

Art.10 – MANUFATTI E GRIGLIATI METALLICI

Grigliato elettrosaldato tipo "Orsogril" prodotto per elettrosaldatura senza apporto di materiale.

Maglia variabile mm: 65/70 x 30/33

Barra portante mm: 25/30 x 3

Barra trasversale mm: 10 x 2 o in quadro 5x5

Cornice di bordatura in piatto con bugna, saldate al pannello mediante procedimento di elettrosaldatura (per pannelli regolari)

Piatto di bordatura saldato al pannello mediante procedimento di elettrosaldatura (per pannelli regolari), con gancio fermagrigliato fissaggio da sotto o da sopra.

Materiale: acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005

Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:1999 o verniciatura con polveri poliestere colore grigio micaceo 223 su materiale trattato con procedimento di cataforesi.

Paratoie metalliche con fornitura di paratoia murale a ghigliottina a sezione rettangolare o quadrata in acciaio (zincato o inox AISI 304) in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di superficie e scarichi, con guarnizioni di tenuta perimetrali in EPDM, ad azionamento manuale mediante vite senza fine

PARTE II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 11 - SCAVI SUBACQUEI

Le operazioni di ricalibratura dell'alveo del fiume e dei torrenti, dovranno procedere nel seguente modo:

- consegna dei capisaldi ed individuazione e materializzazione delle sezioni progettuali di scavo e di riporto;
- delimitazione e/o protezione a mezzo di boe e idonea segnaletica per porre il cantiere in sicurezza;
- scavo di sbancamento in acqua eseguito con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati, provvisti di regolare dotazione di bordo, manovratori abilitati e ogni altro onere occorrente compreso, altresì, il carico, il trasporto del materiale esclusivamente entro l'alveo con i mezzi ritenuti più idonei dall'Impresa esecutrice.

Completate le operazioni di scavo la Direzione Lavori procederà ad una nuova misurazione delle sezioni e, di conseguenza, alla contabilizzazione dei lavori sulla base dei mc. di materiale "movimentato".

L'Amministrazione si riserva il diritto di affiancare al personale dell'Impresa propri Assistenti per il controllo delle operazioni di scavo (compreso il volume e la natura dei materiali estratti) i quali dovranno essere dotati, a cura e spese della Ditta appaltatrice, di idonei giubbotti salvagente e di quant'altro occorra a garantirne l'incolumità.

Sarà anche onere dell'Impresa mettere a disposizione della Direzione Lavori un'imbarcazione con motorizzazione non inferiore a 15 cv per eventuali ricognizioni e controlli.

Art. 12 - RIMOZIONI, SCAVI, TRASPORTI, RIEMPIMENTI

Per le opere relative agli scavi ed ai riempimenti si dovranno rispettare le norme tecniche contenute nello specifico D.M. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

a) Rimozioni

Tutto il materiale recuperabile, se non rimosso dai Settori competenti, dovrà essere

asportato con debita cura e posto a disposizione degli Uffici Tecnici interessati oppure trasportato nei siti dagli stessi indicati.

b) Scavi

Nell'esecuzione degli scavi dovranno osservarsi le migliori regole d'arte in correlazione alla natura ed alle condizioni dei terreni che si incontreranno.

I lavori dovranno essere condotti con la massima cautela e regolarità in modo da prevenire ed impedire ogni scoscendimento di materie; pertanto, l'Assuntore dovrà di sua iniziativa prendere tutte le misure necessarie e provvedere a sbadacchiature e puntellamenti secondo i dispositivi migliori.

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza sia degli operai che dei terzi, nonché l'integrità dei manufatti esistenti in superficie e nel sottosuolo (fognature e altri servizi di pubblica utilità) oltre a quelli per evitare danni di qualsiasi genere.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti in modo che l'opera risulti secondo le sezioni indicate in progetto, a sezione piena o per fasi successive secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

c) Trasporti

I materiali di risulta degli scavi saranno sempre di esclusiva proprietà della Città e, se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, utilizzati per i riempimenti.

I materiali non utilizzati dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche.

d) Riempimento degli scavi su sedi stradali

Il riempimento degli scavi dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale), corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città e secondo le modalità esecutive ivi contenute.

Se il riempimento è fatto con materiale proveniente dallo scavo, si dovrà scegliere solo il materiale idoneo alla formazione del sottofondo stradale.

Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 10 cm., costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare (terra stabilizzata, cls. bituminoso, o cementizio, ecc.).

La colmataura dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

In presenza di pavimentazione stradale, ultimato il riempimento, si dovranno trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

Qualora si verificassero assestamenti o cedimenti a causa dei lavori eseguiti, all'Impresa verrà addebitata, oltre alle spese che la Città dovrà sostenere per la regolarizzazione del piano stradale, una penalità per inosservanza alle prescrizioni emanate, proporzionale alla superficie della manomissione, il tutto valutato in € 11,00 al mq.

e) Trattamento delle terre e delle rocce da scavo

La normativa a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, ...).

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte

IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

- individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504);
- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc);
- il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio;
- emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune di Torino per le necessarie verifiche.

Per il conferimento a discarica del materiale questo dovrà obbligatoriamente essere sottoposto a **caratterizzazione ed analisi** ai sensi del Decreto Ministeriale 03/08/2005 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"; lo stesso materiale dovrà inoltre essere **classificato** ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

Tutti gli oneri inerenti la campionatura e l'esecuzione delle suddette caratterizzazioni ed analisi sono interamente a carico dell'appaltatore.

RECUPERO RIFIUTI (ARTT. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

- D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
- Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

L'istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

RIUTILIZZO AI SENSI DEGLI ARTT. 185 E 186 D.Lgs. 152/06 E s.m.i.

L'art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.

L'art. 186 prevede che, alle determinate e verificate condizioni del comma 1 del medesimo articolo, le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti oppure in cicli industriali in qualità di sottoprodotti di cava, ai sensi del comma 1, lett. p, art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In data 3 novembre 2009 con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 200907137/126, esecutiva dal 20 novembre 2009, il Comune di Torino ha adottato il documento "Indicazioni per

l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli Artt. 185 e 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", nel quale è previsto che l'applicazione di predette procedure deve essere sottoposta a verifica e successivo parere da parte degli uffici di competenza del Comune di Torino.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 186 DEL D. Lgs. 152/2006

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 186 DEL D. Lgs. 152/2006 NELL'AMBITO DI OPERE SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE O DIA

Tutte le indicazioni, che qui integralmente si richiamano, sono reperibili e scaricabili presso il sito Internet www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml.

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE TERRE

All'interno delle aree di cantiere non può entrare alcun carico di terra privo della seguente documentazione di accompagnamento:

- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima (es. direttamente dalla cava di produzione);
- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima seconda proveniente da impianti di recupero rifiuti;
- formulario di identificazione rifiuti, se il terreno proviene da impianti od attività di recupero rifiuti;
- dichiarazione di riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere, con esclusione dal regime rifiuti;
- documento di trasporto definito in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, del progetto di recupero terre di scavo, se il terreno proviene da altro intervento edilizio.

Art. 13 - CALCESTRUZZI

I calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la riparazione dei manufatti dovranno essere confezionati e gettati in opera in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista risultino compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia.

A tale scopo l'impasto dovrà contenere un minimo di acqua e, all'atto del getto, dovrà provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto omogeneo e compatto.

Per il controllo del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso d'opera e, a lavori ultimati o durante il corso dei medesimi, il Direttore dei Lavori potrà ordinare indagini sugli elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non distruttive, che dovranno essere eseguite da un Laboratorio Universitario Ufficiale a spese dell'Impresa appaltatrice.

La resistenza caratteristica del conglomerato sarà stabilita dalla Direzione Lavori in base

all'impiego e alla natura del lavoro a cui è destinato.

In linea di massima detto conglomerato dovrà presentare, a 28 giorni, le seguenti resistenze caratteristiche minime a compressione su provino:

- 1) getti di sottofondo $R_{cK} \geq 10$ N/mm²
- 2) per getti non armati $R_{cK} \geq 20$ N/mm²
- 3) per getti armati $R_{cK} \geq 30$ N/mm²

Nell'esecuzione dei getti, l'Impresa dovrà provvedere all'esaurimento dell'eventuale acqua, sia di falda che di infiltrazione o di qualsiasi altra provenienza, mediante l'impiego, anche continuo, di pompe.

Art. 14 - CASSERATURE

Non si fanno particolari prescrizioni circa il tipo dei casseri da usare; essi dovranno però offrire le necessarie garanzie di solidità e di indeformabilità e le superfici del getto dovranno risultare regolari.

Nel caso si utilizzino tavole di legno, queste dovranno essere piallate, di larghezza uniforme e spessore adeguato per sopportare la spinta del getto durante la fase di presa, perfettamente congiunte tra loro e poste in opera a giunti di testa sfalsati.

Nel caso di pannelli, metallici o plastificati, la loro altezza dovrà corrispondere a quella complessiva del getto; la larghezza invece deve essere rapportata al raggio di curvatura delle superfici casserate, in modo che l'angolo diedro formato da due specchiature contigue sia a prima vista irrilevabile.

Per tutti i getti a vista, i casseri di contenimento, oltre ad offrire le necessarie garanzie di solidità e di indeformabilità, dovranno essere accuratamente lavorati.

Art. 15 - ARMATURE METALLICHE

La distribuzione dei singoli ferri, del tipo Fe B38K ed Fe B44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, sarà eseguita in maniera uniforme e gli stessi saranno convenientemente distanziati in modo da garantire il perfetto costipamento del calcestruzzo.

Le giunzioni dovranno essere fatte possibilmente nei punti di momento nullo, mai nei punti di momento massimo e per una lunghezza pari a 50 diametri.

Al fine di garantire un adeguato copriferro dovranno essere impiegati appositi distanziatori. Essi dovranno consentire un copriferro di almeno 3 cm per le parti contro terra e di 4 cm per le strutture a vista.

Analogamente ai campioni di calcestruzzo, saranno prelevati campioni di ferro ed inviati ad un Laboratorio Universitario Ufficiale per le prove di rito.

Art. 16 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Tutti gli altri lavori previsti nel prezzo d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, troveranno esecuzione in base ai disegni esecutivi dell'opera secondo le buone regole d'arte e secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

PARTE III

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 17 - ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno svolgersi secondo le modalità previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore è tenuto ad organizzare i lavori secondo le modalità previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

L'Ente Appaltante, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva, nei termini consentiti dalla legge, la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo, o di disporre le modalità esecutive anche in fasi separate, specialmente in relazione alle esigenze viabili, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma dei lavori allegato al Piano di Sicurezza.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, venisse arrecato alle proprietà pubbliche o private, nonché alle persone, restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il suo Personale preposto alla sorveglianza e direzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ED IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.18 - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI

L'appalto è soggetto, oltre che alle Norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, a quelle del Capitolato Speciale del Civico Ufficio Tecnico per opere di canalizzazione ed analoghe del sottosuolo, articoli 3 e 8 esclusi (per l'art. 8 solo la parte relativa alla trattenuta dell'1%), approvato con deliberazione 30/10/1943 (Pref. 16/12/43 n. 43639), a quelle del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del 16/07/1964 (Pref. 08/09/1964 n. 6280/9144 G.P.A.), a quelle stabilite nel Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quelle del Regolamento per i contratti della Città di Torino approvato con deliberazione del C.C. in data 7/03/2005 n. 93 (mecc. 200408060/03).

Art.19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, il presente Capitolato Speciale.

Sono inoltre a conoscenza dell'Impresa appaltatrice, anche se di fatto non allegate, le seguenti Leggi e Regolamenti facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto:

- Regolamento per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 25/05/1924 n. 827 e s.m.i.;
- Norme e prescrizioni tecniche per l'esecuzione dello strato di fondazione, delle infrastrutture complementari e dei conglomerati bituminosi di diverso tipo, approvate dal C.C. 13/05/1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27/07/1973, nonché dalla normativa tecnica particolare della Città vigente alla data dell'appalto. Vanno altresì osservate le normative adottate dalla Città in materia di manomissione del suolo e del verde pubblico;
- R.D.1486/1914 (tutela della fauna nel caso di lavori che provocano il prosciugamento di bacini o corsi d'acqua)
- Legge 10/12/1981 n. 741 e s.m.i."ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche";
- Legge 17/02/1987 n. 80: "Ulteriori norme per l'accelerazione delle opere pubbliche";
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
D.P.R. 20/03/1956 n. 320
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

E' a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di

sicurezza previste dai suddetti decreti, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;

- D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini dei terreni, stabilità dei pendii naturali, prescrizione per la progettazione, esecuzione e collaudo";
- Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 30483: "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni";
- Regolamento d'igiene, approvato il 21/07/1926; (ultimo aggiornamento 24/05/2004).
- Legge 13/07/1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Legge 08/07/1986 n. 349, art.2, comma 14, sui limiti massimi di esposizione al rumore;
- Legge 30/03/1971 n. 118, D.P.R. 27/04/1978 n.384, Legge 09/01/1989 n. 13 e D.M. 14/06/1989 n. 236, Legge 05/02/1992 n.104;
- Legge 13/09/1982 n. 646: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27/12/1956 n. 142, 10/12/1962 n. 57, 31/05/1965 n. 575", Legge 23/12/1982 n. 936 e Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 09/03/1983;
- Legge 19/03/1990 n. 55: "Nuove disposizioni per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e relativo regolamento di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 10/01/1991;
- Legge Regionale 21/03/1984 n. 18: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e successivo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 3791 del 29/04/1985;
- Legge finanziaria 1986 n. 41 del 28/02/1986;
- D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187: "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche";
- CODICE : D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP";
- D.P.R. 25/01/2000 n. 34 "Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL.PP";
- D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto";
- Regolamento di Polizia Urbana, approvato il 01/04/1996; (ultimo aggiornamento 18/10/2004);
- Osservanza della direttiva delle Commissioni della Comunità Europea n. 659 del 03/12/1991 relativa all'assoluta proibizione dell'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto);

- Legge n. 257 del 27/03/1992 cessazione dell'amianto.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 7, di detta Legge, l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale ed è responsabile in solido dell'osservanza da parte delle imprese subappaltatrici delle norme suddette.

Ai sensi dell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 18 della Legge 55/90, come inserito dal secondo comma dell'art. 22 del Decreto Legge 13/03/1991 n. 76, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART.20 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

La contabilizzazione dei costi della sicurezza contrattuali a misura verrà effettuata moltiplicando i prezzi unitari (non ribassati) contenuti nel Computo Metrico Estimativo allegato al PSC con le quantità relative alle singole lavorazioni misurate in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa appaltatrice.

La contabilizzazione delle opere a misura incluse in appalto verrà effettuata anche'essa moltiplicando le quantità relative alle singole lavorazioni misurate in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa appaltatrice per il prezzo unitario netto offerto dalla stessa impresa in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza saranno, quindi, contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello stabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso di gara.

Art.21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

- A) L'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. 20/03/1956 n. 320 e dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, con particolare riferimento al controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi loro a disposizione.
L'impegno all'espressa accettazione del "Codice Etico degli Appalti Comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 28/01/2003 n. mecc. 2003-00530/03, esecutiva dal 16/02/2003.
- B) L'osservanza delle disposizioni vigenti relative all'assunzione obbligatoria degli appartenenti a categorie aventi particolari benemerienze e, segnatamente, alle disposizioni riguardanti il collocamento obbligatorio degli invalidi per il servizio e degli orfani di guerra ed equiparati, di cui alle Leggi 03/06/1950 n. 375, 24/02/1953 n.142 e 13/03/1958 n.365.
- C) L'obbligo di osservare quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12/04/1951 n. 9810/15G e comunicato dalla Prefettura di Torino in data 02/05/1951, n.20896 Div. 4, all'oggetto: "Capitolato d'appalto e clausole di contratto collettivo".
In particolare:
 - 1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa è tenuta ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di appartenenza nella Provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre province, ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- 2) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al punto C/1 del presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente assolti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo a risarcimento di danni.

- D) L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme previste dalle Leggi antimafia 31/05/1965 n. 575 - 13/09/1982 n. 646 - 12/10/1982 n. 726 - 23/12/1982 n. 936 - 19/03/1990 n. 55 e s.m.i.. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese per la fornitura dei materiali.
- E) In base a quanto stabilito dal secondo comma dell'art.22 del D.L. n. 152 del 13/05/1991 convertito in Legge n. 203 del 12/07/1991 "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità".
Ai sensi dell'art. 339 della Legge 20/03/1865 n. 2248 all. F, come sostituito dall'art. 22 della Legge 12/07/1991 n. 203, è vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura le quali non siano riconosciute dall'Amministrazione.
Analogamente, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Comunale per i contratti, devono essere autorizzate le procure e le deleghe all'incasso.
Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Comunale dei contratti, le modificazioni e le trasformazioni sociali delle ditte devono essere approvate con apposita determinazione dirigenziale.
- F) Il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., redatto dall'Impresa, farà parte integrante del contratto e, dovrà essere consegnato all'Ente Appaltante entro trenta giorni e comunque prima della consegna dei lavori. Le violazioni del piano da parte dell'Appaltatore comporteranno l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere fino alla comunicazione scritta della Ditta

sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di Euro 258,23 per ogni singola violazione contestata o verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dall'importo del conto finale o dei singoli certificati di pagamento. Le gravi e ripetute violazioni del piano e delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora all'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore Tecnico di Cantiere vigila sull'osservanza del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

G) In base al disposto dell'art.9 del D.P.C.M. del 10/01/1991 n.55 la Ditta dovrà adempiere, nei modi e nei tempi stabiliti, alle prescrizioni sotto riportate:

- fornire, alla Direzione Lavori, l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione delle opere in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro da cui risulti l'appartenenza all'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori. Di ogni successiva variazione in merito deve essere data urgente comunicazione;
- presentare la dichiarazione con la quale i Titolari della ditta attestano per sè e per i conviventi di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso riguardanti la delinquenza mafiosa (per il caso dell'eventuale consegna dei lavori in pendenza del contratto);
- produrre la certificazione antimafia prevista dalla Legge del 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni;
- presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici;
- trasmettere con cadenza quadrimestrale le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
- nominare il Direttore Tecnico di cantiere il quale, in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è responsabile dell'osservanza del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Pertanto, l'Appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante, il nominativo del predetto Direttore Tecnico di cantiere.

Le Autorità da cui gli offerenti possono ottenere informazioni pertinenti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza sono:

I.N.A.I.L. - Sede Provinciale

I.N.P.S. - Sede Provinciale

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

CASSA EDILE - Sede di Torino

S.PRE.SAL. - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

H) Il subappalto è disciplinato dalla Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed Integrazioni e dal D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del suddetto D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori

categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
 5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- I) Ogni onere relativo alla custodia del cantiere sarà a carico dell'Impresa, la quale sarà obbligata all'osservanza delle Leggi 13/09/1982 n. 646 e 12/10/1982 n. 726 e successive loro integrazioni.
- L) Saranno, altresì, a carico dell'Impresa gli obblighi seguenti:
- 1) L'assunzione del progetto definitivo redatto dal Civico Ufficio Tecnico divenendo totalmente responsabile della esecuzione dell'opera. L'Impresa risponderà totalmente ed esclusivamente per tutte le forniture ed opere da essa eseguite, dell'osservanza delle vigenti leggi o regolamenti e dei danni provocati a terzi, o a causa di terzi;
 - 2) L'assunzione di ogni più ampia responsabilità civile relativa alle opere in c.a.o. e c.a.p. norma della Legge 05/11/1971 n. 1086, della Circolare Ministeriale 09/01/1980 n. 20049, dei DD.MM. 09/01/1996 e 16/01/1996 nonché delle relative Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15/10/1996 e 156 AA.GG./S.T.C. del 04/07/1996 e degli oneri derivanti, compreso il collaudo statico, tenendo conto degli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008) e in conformità alle norme di settore UNI – EN 206-1 “Calcestruzzo

– specificazione, prestazione, produzione e conformità” e UNI 11104 documento di applicazione nazionale della precedente norma UNI – EN 206-1;

- 3) L'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei cavi e delle tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione delle opere. Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi per l'esecuzione dei lavori ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore;
- 4) La presenza continua del Capo Cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla Direzione Lavori durante il periodo di esecuzione dell'opera.
- 5) L'esecuzione, a propria cura e spese, presso Laboratori Universitari Ufficiali, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati.
- 6) Far reperire in cantiere, per tutta la durata dei lavori, apposita blocchiera regolamentare per la formazione dei campioni d'impasto da trasmettere, a sua esclusiva cura, ad un Laboratorio Universitario Ufficiale, per le usuali analisi e prove di rottura.
- 7) La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti generali o di dettaglio e misurazioni relative sia alle operazioni di consegna dei lavori e di verifica di tracciati sia a quelle inerenti la stesura della contabilità e la collaudazione delle opere.
- 8) L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori. E' a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. n. 302 del 19/03/1956 e dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione nonché delle norme generali dell'igiene del lavoro;
- 9) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei lumi e delle boe luminose per i segnali notturni e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità e della navigazione, sia di giorno che di notte. La Ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia.
- 10) La Ditta dovrà provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate dai lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
- 11) Le spese per la fornitura delle fotografie ritenute utili per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere.
- 12) L'impianto nel cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati secondo le richieste della

Direzione Lavori.

- 13) La collocazione nel cantiere di uno o più tabelloni con l'indicazione dei lavori, come sarà prescritto dalla Direzione Lavori.
- 14) Qualora il Cantiere interessasse zone al di sotto di linee aeree in tensione (A.T.M., ecc.), la Ditta dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti per il rispetto delle norme di sicurezza e dell'art.29 della Legge n. 191, del 1974.
- M) A lavori ultimati l'impresa è tenuta a dimostrare, con regolare dichiarazione, di aver versato i dovuti contributi alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza nonché all'Ente Scuola e all'Istituto di Anzianità di Mestiere.
- N) Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a trasportarli ed a smaltirli presso una discarica autorizzata a proprie spese, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.
- O) Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
L'Impresa dovrà intervenire tempestivamente per eseguire tutte quelle opere e sostituzioni che si rendessero necessarie senza che occorranno particolari ordini della Direzione Lavori.
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa verrà addebitata all'Impresa inserendola nel Registro di Contabilità.
- P) Il Titolare o il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico della Ditta, o persona da essi delegata, dovrà prendere visione del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati di progetto presso l'Ufficio Tecnico LL.PP.- Settore Ponti e vie d'acqua - piazza San Giovanni n. 5 - Torino. Insieme ai documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto, sempre pena l'esclusione, la Ditta dovrà presentare dichiarazione dove venga precisato che, nel redigere l'offerta, ha:
- tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, in conformità a quanto indicato nel piano di sicurezza redatto, secondo le prescrizioni del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 e s.m.i.,
espletato tutte le operazioni ritenute opportune al fine di effettuare un'attenta ed approfondita valutazione tecnico-economica dei lavori da eseguire, con particolare riguardo per le opere a corpo, sollevando in tal modo l'Amministrazione da qualsiasi contestazione e/o riserva successiva.

Art.22 - NORME ANTINFORTUNISTICHE - RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITA' NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed

igiene del lavoro. ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti le suddette norme nonchè renderli edotti di tutte le misure che verranno assunte in ottemperanza a quanto stabilito.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme contrattuali, di legge, e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti od a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino adottato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2009, n. mecc. 2009-09655/29, le cui disposizioni sono qui integralmente richiamate, si precisa inoltre che:

- 1 le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;
- 2 le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile ove prevista;
- 3 le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008;
- 4 tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo all'interno delle aree di cantiere devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008;
- 5 l'appaltatore deve applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile; per le attività non ricomprese nel settore edile, l'obbligo dell'adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;
- 6 verranno fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell'inizio dei lavori, agli Enti competenti.

Art.23 - LAVORI SU SEDIMI APERTI AL PUBBLICO TRANSITO

I lavori in oggetto interessano in parte sedimi aperti al pubblico transito. Pertanto, la Ditta

esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni in merito del Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) e successive modificazioni nonché delle norme che regolano la navigazione sui corsi d'acqua.

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri e le responsabilità che competono in dipendenza di deviazioni ed interruzioni del traffico e della navigazione, in modo particolare la fornitura, la posa e il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, corredata dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi, boe luminose e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità e della navigabilità, sia di giorno che di notte.

Se si rendesse necessario, o fosse richiesto dalla Polizia Municipale, l'Impresa sarà tenuta ad instaurare turni di vigilanza mediante idoneo personale per la disciplina del traffico e della navigazione.

La chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico sarà decisa esclusivamente dalla Città senza alcun riconoscimento alla Ditta appaltatrice per disagio, lungaggini od altro a causa dei lavori eseguiti in tali condizioni.

La Ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia.

Art.24 - LAVORI SU AREE VERDI, PARCHI,GIARDINI E ALBERATE.

I lavori interessano aree verdi pubbliche e private.

L'impresa esecutrice dovrà attenersi alle disposizioni in merito stabilite dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città attualmente in vigore.

Art.25 - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzioni, delimitazioni ecc. necessari per l'esecuzione dei presenti lavori, non sarà dovuta in quanto trattasi di lavori eseguiti per conto della Città.

Art.26 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato D.P.R. 21/12/1999 n. 554 ed in attuazione del disposto dell'art. 27 della Legge 29/03/1983 n. 93, nonché dell'art. 1, 2° comma, del D.P.C.M. in data 15/02/1989 e della Circolare n. 36928 del 04/08/1989 che indirizzano all'adeguamento dei sistemi informatici presso la Pubblica Amministrazione.

Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti nonché sul certificato di collaudo devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma.

Art.27 - PENALITA'

Valgono le norme degli artt. 21 e 47 del già citato Capitolato Speciale del 03/12/1951, con la precisazione che gli importi delle penalità colà previste all'art. 21, paragrafi A), B), C) e D) restano fissati in Euro 258,23 per ogni violazione delle prescrizioni inserite nei paragrafi

medesimi.

Le penalità previste dal presente Capitolato saranno applicate con deduzione dell'importo da quello del conto finale o dei singoli certificati di pagamento.

Varrà, inoltre, quanto stabilito:

- dall'art. 69 del "Regolamento dei contratti" della Città (deliberazione Consiglio Comunale del 7/03/2005, mecc. 200408060/03);
- dal presente Capitolato, all'art. 17 punto F, per quanto concerne le violazioni delle norme di sicurezza del lavoro (piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori).

CAPO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.28 - MISURAZIONE DELLE OPERE

L'importo effettivo delle opere verrà determinato a misura, oppure in economia, qualora le stesse siano suscettibili di misurazione o eseguite in condizioni particolarmente disagiate.

Nella misurazione delle opere, ai fini della registrazione contabile, si fa riferimento a quanto di seguito specificato e a quanto stabilito nel Capitolato Speciale per le opere di canalizzazione ed analoghe del sottosuolo (Delib. 30/10/1943, Pref. 16/12/1943 n. 43639).

In particolare ci si atterrà a quanto sotto riportato per quanto concerne:

- Scavi

Con i prezzi dell'allegato elenco relativi agli scavi, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per eventuali murature, trovanti o conglomerati naturali (puddinghe) anche se richiedenti l'uso di leve, mazze, scalpelli, martelli demolitori ecc., compresa l'esecuzione anche in più fasi con la sola esclusione della roccia richiedente l'impiego di mine, o di particolari attrezzature;
- per rimozione di eventuale massicciata stradale e sistemazione a raso;
- per formazione e successivo reinterro di rampe o piste per l'accesso dell'opera;
- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;
- per regolarizzazione delle pareti e lo spianamento del fondo;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico del materiale, con l'impiego qualsiasi mezzo, nei siti indicati dalla Direzione Lavori;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere;
- per ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti per il trasporto delle materie di scavo, per passaggi, attraversamenti, ecc;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

- Scavi subacquei

Con i prezzi dell'allegato elenco relativi agli scavi subacquei, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per dare ultimati i lavori secondo le prescrizioni progettuali, ivi compreso la formazione e successivo ripristino di rampe o piste per l'accesso dell'opera, la rimozione, il carico e il trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale presente in alveo.

- Riempimenti

Verranno contabilizzati facendo riferimento unicamente alle sezioni geometriche di scavo indicate nello specifico paragrafo del presente Capitolato e a quelle del relativo manufatto.

Nel prezzo di elenco sono compresi:

- prelievo o fornitura e trasporto del materiale idoneo al luogo di impiego;
- spianamento e costipamento con adeguati mezzi meccanici;
- ogni altro onere, nessuno escluso, per una perfetta sistemazione delle trincee e sottosuoli stradali o di aree verdi a tergo delle strutture.

Art.29 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, si sia reso esatto conto della natura dei lavori da eseguire, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare si intende compresa:

- a) per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.
- b) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per premi di assicurazioni sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso, compresa la mano d'opera per il regolare funzionamento.
- d) per le opere: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti o scarichi, in ascesa o in discesa, ecc. e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto e perfetta a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Nessun maggior compenso sarà corrisposto per eventuali eccedenze del volume di scavo, dei movimenti di terra in genere, del trasporto a discarica, del calcestruzzo e di ogni altra fornitura od onere occorrente, conseguenti all'impiego di tecnologie od attrezzature che l'Impresa riterrà opportuno.

I prezzi medesimi, assoggettati alla variazione offerta sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza effettuati a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e causa, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che, nella determinazione dei prezzi, l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso inoltre il suo beneficio.

Art. 30 – MANO D'OPERA

I prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (paga più oneri) in vigore il giorno dell'appalto, maggiorati del 24,30 per cento per spese generali ed utili. La variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30 per cento sopra indicate.

- Paga + oneri non soggetti a variazione, con arrotondamento al centesimo superiore.
- 24,30 per cento per spese generali, utili, ecc. soggetti a variazione con arrotondamento al centesimo superiore.